



Codice
Autonomia n.109

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «Leonardo da Vinci»
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
– 84062 Olevano sul Tusciano (SA) –



Codice Fiscale: 80025740657	Sito internet: www.icolevanost.edu.it	Codice meccanografico: SAIC86400A
Telefono: 0828 307691	E-mail: saic86400a@istruzione.it	Codice Unico Ufficio: UFXNNO
Tel/Fax: 0828 612056	P.E.C. : saic86400a@pec.istruzione.it	Indirizzo: Via Leonardo da Vinci, 17



Regolamento d'istituto per l'accesso e l'utilizzo della palestra e degli impianti sportivi

REGOLE DI UTILIZZO

Art.1 – Durante l'orario scolastico non è consentito l'utilizzo delle palestre da parte di enti o istituzioni diverse dall'IC "Leonardo da Vinci" salvo in casi eccezionali per i quali è sempre necessaria l'autorizzazione del Consiglio d'Istituto.

Art.2 – Durante l'orario scolastico l'utilizzo delle palestre per attività della scuola previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa ma diverse da quelle sportive deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico.

Art.3 – Durante l'orario scolastico è vietato agli estranei alla scuola l'ingresso alla palestra. Non sono considerati estranei gli esperti per le attività previste dal PTOF.

Art.4 – Tutti coloro che usufruiscono della palestra devono calzare scarpe da ginnastica ben allacciate. In ogni caso è vietato l'accesso sul piano palestra con calzature o altre attrezzature che possano danneggiare il pavimento.

Art.5 – Durante le lezioni di educazione fisica sono ammesse in palestra fino ad un massimo di due classi contemporaneamente - secondo quanto stabilito dall'orario scolastico.

Art.6 – L'accesso alla palestra è consentito solo durante le ore di educazione fisica ed in presenza dell'insegnante specifico o altro insegnante abilitato.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Art.7 – Durante le ore di educazione fisica ogni alunno deve:

- a. indossare abbigliamento idoneo all'attività pratica, cioè di tessuto elastico, privo di fibbie o parti metalliche pericolose e adeguato alla temperatura sia dell'ambiente interno che, eventualmente, esterno;
- b. fornirsi del materiale richiesto **per la pratica sportiva**: scarpe e abbigliamento sportivo;
- c. comportarsi in maniera disciplinata e rispettosa delle persone e dell'ambiente;
- d. informare tempestivamente l'insegnante in caso di infortunio o di malessere anche lieve;
- e. rispettare le norme igieniche.

Art.8 – Gli alunni con esonero annuale e/o temporaneo (anche giornaliero) nel corso dell'attività pratica in palestra, devono comunque indossare scarpe sportive.

Art.9 – Durante le ore di educazione fisica agli alunni non è consentito:

- a. indossare oggetti che possono risultare pericolosi per l'incolumità personale e altrui (es. fermagli, spille, collane, anelli, bracciali, orologi, orecchini, gioielleria e oggetti estetici per piercing);
- b. utilizzare la palestra e i suoi attrezzi in assenza dell'insegnante;
- c. usare gli attrezzi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri;
- d. allontanarsi dal gruppo classe senza l'autorizzazione del docente;
- e. allontanarsi dalla palestra senza l'autorizzazione del docente;
- f. stazionare negli spogliatoi;
- g. consumare cibi in palestra o negli spogliatoi.

Art.10 – Durante il tragitto classe-palestra o campo sportivo gli alunni, accompagnati dall'insegnante, devono procedere ordinatamente e in silenzio.

Art.11 – Nel corso della lezione, è necessario mantenere un comportamento corretto, evitando eccessi di qualsiasi tipo.

Art.12 – È vietato prendere attrezzature di propria iniziativa senza la preventiva autorizzazione dell'insegnante; al termine della lezione, in seguito ad opportune indicazioni, gli attrezzi dovranno essere rimessi al loro posto.

Art.13 – Eventuali danneggiamenti volontari alle strutture della palestra, dello spogliatoio e del campo sportivo, nonché agli oggetti, arredi e attrezzi, sono addebitati al/ai responsabile/i, oppure all'intera classe presente alla lezione qualora non si riesca ad individuare il responsabile.

Art.14 – L'ingresso allo spogliatoio, nell'assoluto rispetto del locale, è limitato alle celeri operazioni di cambio degli indumenti e di pulizia, inoltre, in caso di bisogno, all'uso dei servizi igienici.

Art.15 – Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi: denaro, cellulari, orologi ed altri oggetti di valore in aula e/o nella palestra. L'insegnante non è tenuto a custodire tali oggetti e/o valori ed a rispondere di eventuali ammanchi.

Art.16 – È vietato introdurre e consumare cibi e/o bevande in palestra (è consentito e consigliato portare esclusivamente l'acqua).

Art.17 – L'eventuale infortunio del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere denunciato verbalmente all'insegnante entro il termine della lezione o al massimo entro la fine dell'orario scolastico del giorno in cui è avvenuto. In caso contrario l'assicurazione potrebbe non risponderne.

Art.18 – Ogni studente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella dei suoi compagni su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Dirigente Scolastico e dagli insegnanti di Ed. Fisica.

UTILIZZO E CONSERVAZIONE MATERIALE E AMBIENTI

Art.19 – Il materiale e gli ambienti sono affidati agli insegnanti di educazione fisica che ne tutelano la correttezza di uso e ai collaboratori scolastici assegnati alla palestra che ne curano la buona conservazione.

Art.20 – Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati per iscritto dagli insegnanti o dai collaboratori al personale di segreteria incaricato.

Art.21 – Ogni classe deve avvertire immediatamente all’inizio del proprio turno di lezione il docente di eventuali danni riscontrati in palestra, nei bagni o negli spogliatoi e segnalare tempestivamente quelli involontariamente procurati durante le proprie ore di lezione.

Art.22 – Ogni docente cura che gli attrezzi siano riposti ordinatamente e secondo gli accordi negli appositi spazi prima che le classi lascino la palestra.
Durante le attività all’esterno ogni docente conta gli attrezzi per esser sicuro di averli recuperati tutti al termine della lezione.

Art.23 – In casi particolari, e solo ed esclusivamente per attività scolastiche, l’attrezzatura può essere utilizzata al di fuori della palestra previa richiesta scritta del docente referente dell’attività e autorizzazione del coordinatore di educazione fisica.

Art.24 – Gli insegnanti devono informare gli alunni sulle norme di sicurezza e far conoscere la segnaletica delle vie di fuga.

ESONERI E CERTIFICATI

1. Gli alunni che, per motivi di salute, non possono partecipare attivamente alla lezione del giorno, porteranno una giustificazione scritta dei genitori. Per periodi prolungati di esonero dalle attività, sempre per motivi di salute, si dovrà fare richiesta scritta al Dirigente Scolastico presentando un certificato medico.

2. I genitori degli studenti con gravi problemi di salute possono presentare domanda di esonero dall’attività pratica allegando certificato medico.

3. Gli **esoneri** possono essere così classificati:

- **TOTALE** (che esclude l’alunno dall’ eseguire la parte pratica delle lezioni).
Permanente (per tutto il corso di studi).
Temporaneo (per l’anno scolastico o parte di esso).
- **PARZIALE** (che esclude l’alunno dall’effettuare determinati esercizi).
Permanente (per tutto il corso di studi).
Temporaneo (per l’anno scolastico o parte di esso).

4. Gli alunni con qualsiasi forma di esonero (temporaneo, parziale e totale), sono ugualmente tenuti a seguire le lezioni pratiche e potranno essere impiegati in compiti di giuria ed arbitraggio. Gli stessi, in particolare, devono seguire e partecipare attivamente alle lezioni disciplinari teoriche.

5. Nel corso dell’anno scolastico, a discrezione dell’insegnante, possono essere concessi esoneri estemporanei e parziali, in caso di improvviso malore da parte dello studente; lo stesso dovrà successivamente presentare la regolare certificazione del medico o della famiglia come da richiesta.

6. Per la pratica sportiva relativa alle varie fasi dei Campionati Studenteschi (scuola secondaria di I grado), nel rispetto della normativa vigente, deve essere prodotta e rilasciata idonea certificazione medica all’alunno, il quale, per mezzo della famiglia, dovrà consegnarla all’istituzione scolastica, secondo le indicazioni stabilite dal Dirigente Scolastico e dagli insegnanti di Educazione Fisica.